


ZES

ZONE
ECONOMICHE
SPECIALI

***Guida alle agevolazioni
e agli incentivi***



NOVEMBRE 2021



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

irsap
Istituto Regionale per lo
Sviluppo delle Attività Produttive

Regione
Siciliana



ZONE ECONOMICHE SPECIALI

AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI

NELLE ZES SICILIANE

PREMESSA

Con gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*” sono state istituite le Zone Economiche Speciali (ZES) all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento, che abbiano almeno un porto adiacente, possono beneficiare di benefici fiscali e di semplificazioni amministrative.

Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un Piano di Sviluppo Strategico (PSS), nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

In Sicilia, con le delibere n. 277 dell'8 agosto 2019 e n. 447 del 13 dicembre 2019, sono stati approvati i PSS della ZES Sicilia Occidentale e della ZES Sicilia Orientale e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020 sono state istituite le due predette Zone Economiche Speciali.

Le imprese che operano nella ZES, oltre alle misure agevolative indicate nel presente documento, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedurali speciali rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, anche sulla base di criteri derogatori alla normativa vigente.

Si indicano di seguito le agevolazioni e incentivazioni statali e regionali che, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, possono trovare applicazione nelle ZES, segnalando che non hanno carattere esaustivo.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai seguenti siti:

- > *Agenzia per la coesione territoriale* <https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/>
- > *Agenzia delle Entrate* <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/impresaeagevolazioni>
- > *Ministero dello Sviluppo Economico*
 - <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa>
 - <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-impresae>
- > *Invitalia* <https://www.invitalia.it/>
- > *Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia*
 - <https://www.adsppalermo.it/>
 - <https://www.adspmaresiciliaorientale.it/>

Contatti Ufficio regionale

Regione Siciliana – Dipartimento Attività Produttive

“Servizio 11.S – ZES ed altri interventi agevolativi”

e-mail: zes@regione.sicilia.it

tel. 0917079750

1) AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI PREVISTE ESCLUSIVAMENTE PER LE ZES

1.1 CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (C.D. BONUS SUD)

(art. 1, commi 98 - 108, legge 28 dicembre 2015, n. 208; art. 5, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i.)

Credito d'imposta destinato a PMI per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, **Sicilia**, Molise, Sardegna e Abruzzo) e nelle ZES.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, nonché ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

I settori esclusi dall'agevolazione sono: industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà.

Il riconoscimento del credito d'imposta è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno 7 anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

La legge n. 160/2019 (c.d. legge di bilancio 2020) e la legge n. 178/2020 (c.d. legge di bilancio 2021), rispettivamente ai commi 316 e 171, hanno prorogato il credito d'imposta fino al **31 dicembre 2022**.

1.2 RIDUZIONE 50% IMPOSTA SUL REDDITO

(articolo 1, commi 173 – 176, legge 30 dicembre 2020, n. 178)

Legge del 30/12/2020 n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - supplemento ordinario

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno delle Zone Economiche Speciali è prevista una **riduzione del 50%** dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa l'attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

- * le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno 10 anni;
- * le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività svolta all'interno della ZES.
- * Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato c.d. "de minimis" nei vari settori.

1.3 ZONE FRANCHE DOGANALI

(articolo 5, comma 1, lett. a-sexies), decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91);

Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.». (17A05735) (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2017);

Regolamento (UE) n. 952/2013

Codice Unico Doganale dell'Unione

Nelle ZES e nelle ZES interregionali possono essere istituite **zone franche doganali intercluse** ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.

Le zone franche doganali costituiscono parte del territorio doganale dell'Unione Europea, all'interno delle quali la merce gode di semplificazioni di carattere doganale e della mera sospensione del pagamento dei diritti doganali fino alla definitiva destinazione della stessa. L'estrazione delle merci dalla zona franca doganale e la loro immissione in consumo determina, infatti, l'obbligo del pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA ed altri oneri, se previsti).

Al pagamento dei suddetti diritti doganali sono, altresì, soggette le merci consumate all'interno della zona franca medesima.

Le "zone franche doganali" sono parti integranti del territorio doganale dell'Unione europea: le merci ivi introdotte godono della mera sospensione dal pagamento dei diritti doganali, fino alla loro estrazione finalizzata all'immissione in consumo o alla loro riesportazione. Le merci unionali, vincolate al regime di esportazione, se introdotte in zona franca devono uscire da tale territorio per essere considerate esportate.

Le zone franche nascono, in genere, in aree portuali o aeroportuali, atteso che svolgono una importante funzione di sviluppo dei traffici internazionali, facilitando il transito, la spedizione delle merci e lo svolgimento di attività economiche.

2) AGEVOLAZIONI E INCENTIVAZIONI STATALI CHE POSSONO TROVARE APPLICAZIONE NELLE ZES

2.1 AGEVOLAZIONI FISCALI

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI

(articolo 1, commi 89 – 92, legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

Il credito d'imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. È determinato nella misura del 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di € 500.000.

Si rivolge alle **piccole e medie imprese** residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di

determinazione del reddito ai fini fiscali, che successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2017 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Con l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la misura è stata prorogata fino al **31 dicembre 2021**.

DEDUCIBILITÀ IMU

(articolo 1, commi 772 e 773, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)

L'imposta municipale unica (IMU) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Le disposizioni relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione si applica nella misura del 60% per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

(articolo 1, comma 287, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)

Agevolazione fiscale finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese (c.d. Bonus patrimonializzazione). L'agevolazione si sostanzia nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, o meglio nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l'aliquota dell'1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva.

Si rivolge alle società di capitali, agli enti commerciali e alle stabili organizzazioni italiane di non residenti, agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché **in contabilità ordinaria**. Rimangono esclusi dal beneficio gli enti non commerciali anche se svolgono attività di impresa.

Pertanto, l'agevolazione spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. La finalità è quella di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese. I settori con il maggior numero di soggetti interessati dall'ACE sono quelli del commercio (ingrosso e dettaglio) e del manifatturiero, seguiti dalle attività immobiliari e dal settore delle costruzioni.

L'art. 19, commi 2-7, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. "Decreto Sostegni Bis", prevede un rafforzamento dell'Aiuto alla Crescita Economica denominato "ACE innovativa 2021".

In dettaglio, il comma 2 dell'art. 19 stabilisce per il 2021:

- > l'applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15%;
- > la determinazione della "base ACE" calcolata prendendo a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (2020 per i soggetti "solari");
- > la rilevanza degli incrementi del capitale proprio a partire dal 1° giorno del periodo d'imposta (quindi dall'01/01/2021 per i "solari");

- > la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un importo massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

REGIME FORFETARIO

(articolo 1, commi 54 - 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190);

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

articolo 1, commi 9 - 11, legge 13 dicembre 2018 n. 145 – c.d. “Regime dei minimi”

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2018). (19A00318) (GU Serie Generale n.15 del 18-01-2019 - Suppl. Ordinario n. 3)

articolo 1, comma 692, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)

Regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. La disciplina del regime forfetario, riservato alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000, è stata oggetto di alcune modifiche a opera della legge di bilancio 2020, che ha introdotto, tra l'altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

Alla luce delle novità ora introdotte, dal 2020, per applicare il regime forfetario è richiesta la contemporanea presenza di **due requisiti di accesso**, da verificare rispetto all'anno precedente:

- * ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000 (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
- * ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro dell'imprenditore o dei suoi familiari, non superiore a € 20.000 lordi.

Invece, il nuovo elenco delle **esclusioni** comprende:

- * chi si avvale di regimi speciali ai fini dell'Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito
- * i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato UE o aderente allo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo (“non residenti Schumacker”)
- * coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
- * chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'esercente attività d'impresa, arti o professioni
- * chi esercita l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d'imposta, fatta eccezione per coloro che iniziano un'attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- * chi nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a € 30.000, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

(articolo 1, commi 185 - 197, legge n. 160/2019);

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)

(articolo 1, commi 1051 - 1063, legge n. 178/2020)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

Incentivo per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La legge n. 178/2020 (c.d. legge bilancio 2021) ha riscritto la disciplina della misura incentivante in argomento confermandone fundamentalmente la struttura, ma con alcune **novità**:

- * il perimetro di applicazione include ora anche i beni immateriali generici;
- * è stata potenziata l'entità del *bonus* tramite innalzamento delle aliquote agevolative;
- * sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili; sono stati velocizzati i tempi di fruizione del credito.

Inoltre la misura è stata estesa fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 in presenza di specifiche condizioni. Le nuove disposizioni si applicano, in modo anticipato, agli investimenti realizzati a partire dallo scorso 16 novembre 2020; per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2020 valgono, invece, le regole previgenti.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono **escluse** dall'agevolazione:

- * le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, decreto legislativo n. 231/2001)
- * le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché riguardi beni strumentali "ordinari", ossia diversi da quelli ad alto valore tecnologico, individuati nell'ottica di "Industria 4.0" ed elencati negli allegati A e B della legge n. 232/2016.

L'**entità** del *bonus* varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell'anno in cui si effettua l'investimento. In particolare:

A) **Beni materiali Industria 4.0**. Per i **beni materiali** ricompresi nell'allegato A annesso alla legge n. 232/2016, cioè quelli **funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):

- 50% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino a € 20 milioni
- in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
 - 40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni
 - 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
 - 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni e fino a € 20 milioni.

A) **Beni immateriali 4.0.** Per i beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016 (come integrato dalla legge di bilancio 2018), cioè quelli **immateriali** - come *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", non c'è distinzione temporale: in relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), il credito d'imposta è pari al **20%** del costo, calcolato su un importo massimo di € 1 milione. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

B) **Beni ordinari.** Per i beni strumentali "ordinari" o "generici", cioè diversi da quelli ricompresi nei già ricordati allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, il credito d'imposta – spettante anche ad esercenti arti o professioni – è riconosciuto nelle seguenti misure:

- in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), 10% del costo, su un importo massimo di € 2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18, legge n. 81/2017)
- in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), 6% del costo, sempre su un importo massimo di € 2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione per i beni immateriali.

La norma prevede che il costo agevolabile sia determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b), Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO (c.d. BONUS R&S)

(articolo 1, commi 198 - 209, legge n. 160/2019);

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)

(articolo 1, comma 1064, lett. da a) ad h), legge n. 178/2020)

Legge del 30/12/2020 n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - supplemento ordinario

La misura si pone l'obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Il *restyling* della misura, operato con l'articolo 1 della legge n. 178/2020, comprende:

- 1) la proroga dell'incentivo per un altro biennio fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022;
- 2) l'incremento del beneficio, tramite innalzamento sia delle aliquote agevolative sia dell'importo massimo spettante a ciascuna impresa. Nel dettaglio, il credito d'imposta spetta, per le attività di:
 - * ricerca e sviluppo, nella misura del **20%** (prima era il 12%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di € 4 milioni, non più 3;
 - * innovazione tecnologica, nella misura del **10%** (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni, non più 1,5;
 - * design e ideazione estetica, nella misura del **10%** (prima era il 6%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni, non più 1,5;
 - * innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del **15%** (prima era il 10%) della relativa base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni, non più 1,5.
- 1) l'ampliamento delle spese ammissibili;
- 2) l'introduzione dell'obbligo di asseverazione della relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare ai fini dei successivi controlli.

Ulteriori interventi, infine, chiariscono meglio l'ambito applicativo del *bonus*.

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

(articolo 1, commi 210 - 217, legge n.160/2019)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45)

(articolo 1, comma 1064, lett. i) ed l), legge n. 178/2020)

Legge del 30/12/2020 n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - supplemento ordinario

La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0. Si tratta di un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la **trasformazione tecnologica e digitale**

previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, quali: big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. .

Sono escluse le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura del:

- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i tetti massimi annuali, al 60% se l'attività di formazione ammissibili riguarda lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

Si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

La legge n. 178/2020 ha sancito la **proroga** della misura fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e **ampliato il perimetro di applicazione**, ricomprendendo tra i costi ammissibili tutti quelli previsti dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

BONUS AGGREGAZIONE

(articolo 11, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - c.d. Decreto Crescita)

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00043) (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2019)

Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lett. a), TUIR (ossia società di capitali residenti nel territorio dello Stato), che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Crescita fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di € 5 milioni.

Il bonus, al fine di incentivare operazioni di aggregazione aziendale e consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni, prevede dunque, al ricorrere di particolari condizioni e per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2022, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria, in caso di conferimento d'azienda.

PATENT BOX

(articolo 1, commi 37 – 43, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

(decreto ministeriale (del MISE) 28 novembre 2017)

Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

(articolo 4, decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34)

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. (19G00043) (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2019)

(articolo 6 del DL 146/2021)

Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.

Sono **escluse** le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; in quest'ultimo caso, tuttavia, il beneficio spetta se la procedura è finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica. Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (regime forfetario, tonnage tax, società agricole che calcolano il reddito su base catastale, ecc.).

L'articolo 6 del DL 146/2021 ha apportato modifiche alla disciplina del patent box (articolo 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014 e articolo 4, DL 34/2019, ora abrogati), ossia lo sconto fiscale riservato ai titolari di reddito d'impresa in riferimento ai costi sostenuti per determinati beni immateriali utilizzati nello svolgimento della propria attività: anziché quantificare la quota di reddito esclusa dall'imponibile complessivo, potranno scegliere di applicare a quei costi una maggiorazione del 90%. Nell'elenco dei beni ammissibili all'agevolazione vengono fatti rientrare anche i marchi d'impresa che, dal 2017, erano stati esclusi dalla "vecchia" disciplina. L'opzione vale per cinque periodi d'imposta, è irrevocabile e rinnovabile ed è efficace ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell'Irap. La nuova disciplina è applicabile alle opzioni esercitate dalla data di entrata in vigore del "collegato fiscale"; chi sceglie di adottarla non può fruire, per tutta la durata e in relazione ai medesimi costi, del bonus per le attività di ricerca e sviluppo previsto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 198 e seguenti, legge 160/2019).

2.2 AGEVOLAZIONI STATALI DI NATURA TRIBUTARIA E NON TRIBUTARIA

RESTO AL SUD

(articolo 1 decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – c.d. Decreto Mezzogiorno)

Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.». (17A05735) (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2017);

Incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Sicilia

e in altre regioni del Mezzogiorno. Soggetto gestore della misura è Invitalia.

Sono **finanziabili** attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; fornitura di servizi alle imprese e alle persone; turismo; attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria). Sono **escluse** le attività agricole e il commercio.

“Resto al Sud” copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di **50.000 euro** per ogni richiedente, che può arrivare fino a **200.000 euro** nel caso di società composte da quattro soci. Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a **60.000 euro**. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto, a supporto del fabbisogno di circolante, un ulteriore **contributo a fondo perduto**.

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei contributi concessi.

Possono essere finanziate le seguenti **spese**:

- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa)
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi
- programmi informatici e servizi per le tecnologie, l'informazione e la telecomunicazione
- spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

I finanziamenti sono così articolati: **50 per cento** come contributo a fondo perduto e **50 per cento** sotto forma di finanziamento bancario a tasso zero garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.

Le agevolazioni sono rivolte agli **under 56** che al momento della presentazione della domanda: sono residenti in Sicilia *oppure* trasferiscono la residenza in Sicilia entro 60 giorni (120 se residenti all'estero) dall'esito positivo dell'istruttoria; non sono già titolari di altre attività d'impresa in esercizio alla data del 21/06/2017; non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l'autoimprenditorialità nell'ultimo triennio; non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento

L'incentivo si rivolge a **imprese costituite** dopo il 21/06/2017 o a **imprese costituenti** (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - o 120 giorni in caso di residenza all'estero - dall'esito positivo dell'istruttoria). Possono inoltre chiedere i finanziamenti i **liberi professionisti** (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un'attività analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche).

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

(Titolo I, decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (GU Serie Generale n.156 del 06-07-2000)

decreto ministeriale (del MISE) 8 luglio 2015 n. 140)

Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo 01 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. (15G00154) (GU Serie Generale n.206 del 05-09-2015)

Incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d'impresa con spese fino a € 1,5 milioni che può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili.

Si rivolge a micro, piccole e medie imprese (PMI) localizzate su tutto il territorio nazionale, la cui compagine societaria sia costituita per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, o da donne.

Le imprese devono essere costituite da non più di 12 mesi, non essere sottoposte a procedura concorsuale o in stato di liquidazione e non devono trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Si tratta di un finanziamento a tasso zero per un importo non superiore al 75% della spesa ammissibile per programmi d'investimento non superiori a € 1,5 milioni relativi a:

1. produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli
2. fornitura di servizi alle imprese e alle persone, in qualsiasi settore
3. commercio e turismo
4. attività riguardanti la filiera turistico-culturale o l'innovazione sociale.

La domanda si presenta solo *on-line* tramite il sito Invitalia.it.

START-UP INNOVATIVE (PMI INNOVATIVE)

(decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; decreto ministeriale (del MEF) 25 febbraio 2016 e 7 maggio 2019; Decisione della Commissione europea C(2018) 8389 final – Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative)

Con l'introduzione del decreto-legge n. 179/2012, è stata introdotta una disciplina normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita di nuove imprese ad alto valore tecnologico.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione del 22 gennaio 2014 (articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).

Le imprese dotate dei requisiti di start-up innovativa possono contare su un vasto complesso di agevolazioni, quali semplificazioni ed esenzioni regolamentari, incentivi fiscali (quali ad esempio l'esenzione dall'imposta di bollo abitualmente dovuta in corrispondenza con il deposito di atti presso la Camera di Commercio), facilitazioni nell'accesso al credito e al capitale di rischio (l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, non automatico, è soggetto a *due diligence*, con assegnazione di un rating di merito creditizio: le imprese con rating più basso (fascia 5) sono escluse di default), e nuovi programmi di finanziamento: misure con il potenziale di incidere sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alla fase di espansione e maturità.

Gli incentivi fiscali agli investimenti in start-up e PMI innovative consistono:

- * per le persone fisiche, in una detrazione dall'imposta sul reddito (Irpef) pari al 30% dell'ammontare investito, per un conferimento massimo di € 1 milione;
- * per le società di capitali in una deduzione dall'ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell'investimento, con soglia fissata a € 1,8 milioni.

In alternativa a tale detrazione Irpef "ordinaria", il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. Decreto Rilancio - ha previsto (articolo 38, commi da 7 a 9) un ulteriore **incentivo** in regime «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, **all'investimento in startup innovative**, aggiungendo l'articolo 29-bis al decreto-legge n. 179/2012, **ed in PMI innovative**, aggiungendo il comma 9-ter all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

NUOVO SELFIEmployment

(avviso pubblico SELFIEmployment febbraio 2021; circolare ANPAL n. 1/2019)

Il Nuovo SELFIEmployment, operativo dal 22 febbraio 2021, finanzia con prestiti a tasso zero fino a € 50.000 l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da **NEET** (*Not in Education, Employment or Training*, vale a dire persone maggiorenni che al momento della presentazione della domanda risultino iscritti al programma Garanzia Giovani entro il 29esimo anno di età e non siano impegnati in altre attività lavorative e in percorsi di studio o di formazione professionale), **donne inattive** e **disoccupati di lungo periodo**, su tutto il territorio nazionale. L'incentivo è gestito da Invitalia nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

N.B. Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata non necessitano di essere iscritti a Garanzia Giovani.

Possono chiedere i finanziamenti:

- * imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative sociali, composte al massimo da 9 soci;
- * costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive
- * non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni
- * associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive.

SMART&START ITALIA (SOSTEGNO ALLE START-UP INNOVATIVE)

(decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (articolo 25) – *Start-up innovative*); decreto ministeriale (del MISE) 24 settembre 2014 – *Smart & Start Italia*; decreto ministeriale 9 agosto 2017; decreto ministeriale 30 agosto 2019)

Strumento agevolativo per piani di impresa, con spese e/o costi ammissibili compresi tra € 100.000 e € 1,5 milioni, che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: significativo contenuto tecnologico e innovativo; sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale; valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).

La misura agevolativa è riservata alle **start-up innovative**, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012. Le start-up devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili **di piccola dimensione**. Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa. In tal caso, la costituzione deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.

Le start-up richiedenti possono beneficiare delle seguenti **agevolazioni**:

- **finanziamento agevolato**, senza interessi, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili; l'importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la startup sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Il finanziamento ha durata massima di 10 anni. Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa.
- **servizi di tutoraggio**: le sole start-up innovative costituite da non più di 12 mesi possono usufruire di servizi

di tutoraggio tecnico-gestionale identificati in base alle caratteristiche delle start-up. Il valore dei predetti servizi è pari a 15.000 euro per le start-up localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e a 7.500 euro per le start-up localizzate nel restante territorio nazionale.

ITALIA VENTURE I - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI PMI TRAMITE VENTURE CAPITAL

(decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (articolo 25) - Start-up innovative; decreto ministeriale (del MISE) 24 settembre 2014 – Smart & Start Italia; decreto ministeriale 9 agosto 2017)

Il Fondo Italia venture I investe nel capitale di rischio di PMI, unitamente ad investitori privati indipendenti, per agevolare l'accesso al credito di PMI e start-up innovative e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine. Le operazioni d'investimento hanno per oggetto l'acquisto e/o la sottoscrizione e/o l'erogazione, di azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi del capitale di rischio; obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, finanziati per almeno il 30%, da risorse private. La misura si rivolge a PMI operanti in settori ad elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni nei processi, beni o servizi. L'intervento è attuato a condizioni di mercato e non dà luogo, dunque, ad aiuti di Stato.

PMI

BENI STRUMENTALI – NUOVA SABATINI

(articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; decreto ministeriale (del MISE) 25 gennaio 2016; circolare direttoriale 14036 del 15 febbraio 2017)

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Si rivolge a **Micro, piccole e medie imprese (PMI)** operanti sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, **ad eccezione** dei seguenti:

- * attività finanziarie e assicurative
- * attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

Il contributo è pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- * 2,75% per gli investimenti ordinari
- * 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie c.d. "Industria 4.0")

Si accede mediante domanda presso la banca o l'intermediario finanziario a cui si richiede il finanziamento.

MACCHINARI INNOVATIVI

(decreto direttoriale 26 marzo 2021; decreto direttoriale 23 giugno 2020; decreto ministeriale (del MISE) 30 ottobre 2019)

Il nuovo bando Macchinari innovativi sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare.

La misura sostiene gli investimenti innovativi che, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, siano in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell'impresa nello svolgimento dell'attività economica, mediante l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.

Si rivolge a **Micro, piccole e medie imprese (PMI) e liberi professionisti** operanti nelle Regioni meno sviluppate nelle attività manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2007, ad eccezione di alcuni settori.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75%: per le micro e piccole imprese 35% di contributo + 40% di finanziamento; per le medie imprese 25% + 50%.

La domanda va presentata online sul sito del MISE. È necessaria la capacità di restituzione del finanziamento.

INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE – VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE (articolo 1, commi 228, 230-231, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

L'intervento intende sostenere prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, mediante il supporto del cosiddetto manager per l'innovazione.

Si rivolge a PMI e loro Reti di imprese aventi nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale, ovvero di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

L'agevolazione è costituita da un contributo in forma di *voucher* concedibile in regime «de minimis» ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario:

- * Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 40.000
- * Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 25.000
- * Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di € 80.000

La fruizione delle agevolazioni è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di servizio tra l'impresa proponente e una società di consulenza o un manager qualificati, iscritti in un elenco istituito con decreto del MISE.

CRESCITA E RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE - POLICY A SOSTEGNO DELLE PMI INNOVATIVE

(articolo 4, decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; decreto ministeriale (del MEF) 7 maggio 2019)

La policy offre alle PMI innovative un pacchetto di misure agevolative, che comprende: semplificazioni, agevolazioni fiscali (ad esempio detrazioni per investimenti in *equity*, non imponibilità dei redditi provenienti da SFP), pubblicità (open data), nuove forme di accesso al capitale (*equity crowdfunding*).

Si rivolge a Società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che rispettano i requisiti dimensionali previsti dalla nozione UE di PMI, non quotate su un mercato regolamentato, e dotate di una chiara connotazione innovativa, suffragata dal conseguimento di almeno due tra una soglia abilitante di spese in R&S, oppure di personale altamente qualificato, o ancora dalla titolarità di uno strumento di tutela della proprietà intellettuale.

L'impresa oggetto dell'investimento deve possedere i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 3/2015 (decreto ministeriale (del MEF) 7 maggio 2019).

Vi si accede attraverso dichiarazione dei redditi (Irpef e Ires, a seconda che l'investitore sia persona fisica o giuridica).

FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(articolo 2, comma 100, lett. a), legge 23 dicembre 1996, n. 662; articolo 15, legge 7 agosto 1997, n. 266)

È uno strumento istituito con l'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996 e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, rilasciando garanzie dirette (a banche e intermediari finanziari) e controgaranzie (a confidi e altri fondi di garanzia). Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Si rivolge a **PMI e professionisti** operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica (con esclusione del settore finanziario e assicurativo e con alcune limitazioni per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura). Le imprese devono essere valutate come "economicamente e finanziariamente sane".

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo tutte le operazioni finanziarie riferite all'attività di impresa (finanziamento di investimenti, di capitale circolante, di liquidità, leasing, mini bond, ecc.).

L'aiuto sotteso alla garanzia pubblica può essere concesso:

- * ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. (dunque, fino a € 200.000 per "impresa unica")
- * ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (intensità di aiuto fino al 20% dei costi ammissibili, nel caso di piccole imprese, ovvero al 10% nel caso di medie imprese).

L'accesso è intermediato dalla banca finanziatrice o dal confidi richiedente. La richiesta di accesso al Fondo è, dunque, presentata alla banca e al confidi.

MISURE PER LA CRESCITA DIMENSIONALE E PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DEI CONFIDI

(articolo 1, comma 54, legge 27 dicembre 2013, n. 147; decreto ministeriale (del MISE) 3 gennaio 2017; decreto ministeriale 17 luglio 2017)

Le misure hanno l'obiettivo di favorire la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi e sostenere l'accesso al credito delle PMI. Le PMI associate al confidi non devono risultare in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, né presentare le condizioni per l'apertura di una tale procedura. La misura si rivolge a:

- * Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB
- * Confidi coinvolti in operazioni di fusione in un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB
- * Confidi che hanno stipulato contratti di rete che abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno € 150 milioni.

L'integrazione del fondo rischi prevista dal decreto ministeriale 17 luglio 2017 può essere richiesta dai soli confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

Il contributo è determinato in funzione dell'ammontare delle garanzie in essere, del capitale sociale e del grado di efficienza della gestione operativa del confidi.

Le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concesse nei limiti di quanto previsto dai Regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis».

La domanda si presenta *on-line* sul sito del Ministero dello sviluppo economico. Le garanzie sono richieste dalle PMI direttamente al confidi.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI A PMI VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI

(articolo 1, commi 199-202, legge 28 dicembre 2015, n. 208; decreto ministeriale (del MISE) 17 ottobre 2016; circolare direttoriale 22 dicembre 2016 n. 127554 e 20 luglio 2017, n. 3203)

I finanziamenti hanno l'obiettivo di ripristinare la liquidità delle PMI che risultino in una situazione di potenziale crisi di liquidità in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debentrici imputate per estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o false comunicazioni sociali.

La misura si rivolge a **Micro e PMI** localizzate su tutto il territorio nazionale e operanti in tutti i settori produttivi che risultano parti offese in un procedimento penale a carico di imprese debentrici in corso alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo.

L'agevolazione consiste in un finanziamento:

- * a tasso zero;
- * di importo non superiore ai crediti del soggetto beneficiario nei confronti dei debitori imputati, documentati nell'ambito del procedimento penale, e comunque non superiore a € 500.000;
- * di durata compresa tra i tre e i dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
- * concesso nei limiti di intensità agevolativa previsti, a seconda del settore di appartenenza del soggetto beneficiario, dai Regolamenti (UE) in materia di aiuti «de minimis».

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE GIÀ CONFISCATE O SEQUESTRATE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(decreto direttoriale 6 agosto 2020; decreto ministeriale (del MISE) 5 novembre 2019; articolo 1, commi 195 – 198, legge 28 dicembre 2015, n. 208; articolo 1, comma 612, legge 11 dicembre 2016, n. 232; decreto ministeriale 4 novembre 2016; decreto direttoriale 30 dicembre 2016; decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 c.d. Codice Antimafia)

Intervento diretto a sostenere programmi di sviluppo in grado di restituire alla collettività gli *asset* aziendali in precedenza gestiti dalla criminalità organizzata, valorizzare le nuove attività produttive e tutelare i livelli occupazionali esistenti. Gli interventi sono finalizzati a sostenere le imprese beneficiarie a fronte di programmi di durata biennale relativi a:

- * **fabbisogno finanziario**, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione;
- * **investimenti produttivi**, per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, finalizzati alla tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni nazionali sono le **imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori** e su tutto il territorio italiano, e che rientrano nelle seguenti fattispecie:

1. imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata
2. imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda
3. cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati
4. cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata affittuarie o cessionarie di beni aziendali confiscati.

L'agevolazione consiste in un **finanziamento** del Ministero: a tasso zero; di importo non inferiore a € 50.000 e non superiore a € 2.000.000; di durata compresa tra i tre e i **quindici anni**, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di cinque anni; senza alcuna forma di garanzia né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa; erogato alle imprese beneficiarie in due quote se si tratta di finanziamenti per liquidità (fabbisogno finanziario) o in tre quote di un terzo ciascuna se si tratta di finanziamenti a fronte di investimenti (a stato avanzamento lavori); concesso nei limiti di intensità agevolativa previsti, a seconda del settore di appartenenza del soggetto beneficiario, dai Regolamenti (UE) in materia di aiuti «de minimis».

La domanda si presenta online sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

3) AGEVOLAZIONI DI NATURA TRIBUTARIA PREVISTE DALLA REGIONE SICILIANA

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IRAP

(articolo 14 dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21)

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica al valore della produzione netta – ossia alla differenza tra valore e costo della produzione – derivante dall'attività esercitata sul territorio regionale.

L'articolo 14 dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, rubricato “*Sviluppo di nuova imprenditoria*”, prevede l'esenzione in «de minimis» (Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ora Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013) dall'imposta regionale sulle attività produttive per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio di attività.

L'esenzione si applica alle imprese turistiche ed alberghiere, alle imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle industrie agro-alimentari, alle imprese del settore dell'*information technology*, nonché a tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di € 10 milioni, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.

RESTO AL SUD – SICILIA

(articolo 17, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - Legge di stabilità regionale 2020-2022)

L'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, ha previsto il riconoscimento, dall'anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, ai soggetti beneficiari in Sicilia della misura agevolativa c.d. "Resto al Sud" di cui all'art. 1 del D.L. n. 91/2017 e s.m.i, di un contributo in regime "*de minimis*", parametrato alle seguenti voci di imposte di spettanza della Regione Siciliana, versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza:

- a) addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- b) tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i. o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;
- c) imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale connessi allo svolgimento dell'attività.

Il contributo, concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis», è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono **esclusi** i soggetti operanti nei settori di attività non ammessi alla misura "Resto al Sud", nonché quelli operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Per accedere al contributo dovrà essere presentata apposita istanza al Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale all'Economia.

4) AGEVOLAZIONI DI NATURA NON TRIBUTARIA PREVISTE DALLA REGIONE SICILIANA

FONDO CENTRALE DI GARANZIA - SEZIONE SPECIALE SICILIA PO FESR 2014-2020

La Regione Siciliana nell'ambito del PO FESR 2014/2020 ha la competenza dell'Azione 3.6.1. *“Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistema regionale, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti e più efficaci”*. Attraverso la Misura vengono concesse garanzie sotto forma di Agevolazioni per l'accesso al credito per le PMI siciliane. L'attuazione della Misura avviene attraverso l'Organismo Intermedio riconosciuto (MISE) e tramite la Sezione Speciale Sicilia istituita all'uopo con Medio Credito Centrale. A tal fine è stata firmata la Convenzione operativa tra Regione Sicilia, MiSE E MEF.

Il Fondo prevede differenti modalità operative ed in particolare:

- > *Garanzia diretta*: concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari.
- > *Controgaranzia*: su operazioni di garanzia concesse dai Confidi o da altri fondi di garanzia.
- > *Cogaranzia*: concessa direttamente ai soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi ed altri fondi di garanzia.

